



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

R.U.O. 28

del 15/07/2026

DIREZIONE GENERALE

Dirigente: MASSARI Marco

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI CHIUSURA PARCHI PUBBLICI, CIMITERI E ALTRI DIVIETI FINALIZZATO ALLA SICUREZZA URBANA A SEGUITO DI ALLERTA METEOROLOGICA AVVERSA IN DATA 15 LUGLIO 2026 A PARTIRE DALLE ORE 16:30

IL SINDACO

Premesso che

- la comunicazione dell'allerta meteo-idrogeologica-idraulica n. 075/2026 emanata dalla Regione Emilia Romagna e dall'ARPAE Emilia Romagna in data odierna alle ore 12:30, evidenzia per la giornata odierna - dal tardo pomeriggio - sulle zone di pianura il verificarsi di condizioni favorevoli alla formazione di temporali particolarmente intensi, caratterizzati da raffiche di vento molto forti, in sviluppo sul settore occidentale e in successivo transito verso est, con possibili effetti e danni associati;
- l'allerta meteo sopra menzionata risulta valida dalle ore 12.00 del 15/07/2025 e prevede per la zona di Reggio Emilia (E2)

dalle ore 12 di mercoledì 15 luglio

una criticità per vento con CODICE COLORE GIALLO;
una criticità per temporali con CODICE COLORE ARANCIONE.

dalle ore 00 di giovedì 16 luglio

cessazione delle criticità con CODICE COLORE VERDE;

Atteso che esiste il pericolo di un diretto coinvolgimento degli eventuali utilizzatori dei parchi, giardini e aree verdi in conseguenza di eventuali crolli degli alberi che potrebbero verificarsi e che rende improcrastinabile un intervento cautelativo di messa in sicurezza delle persone;

Atteso, altresì che esiste il pericolo di un diretto coinvolgimento anche per gli eventuali visitatori dei cimiteri in conseguenza di possibili cadute di tegole e/o altro materiale di copertura degli immobili cimiteriali, tali da rendere improcrastinabile un intervento cautelativo di messa in sicurezza delle persone;

Ritenuto, per quanto sopra esposto

- necessario sospendere, fino a cessata emergenza, lo svolgimento di manifestazioni ed eventi all'interno dei parchi e nelle aree verdi cittadine, in quanto attività che comportano concentrazione di persone in spazi esposti a potenziali pericoli dovuti alle condizioni meteo avverse;
- di raccomandare a tutti la massima cautela in prossimità delle aree in cui sono presenti alberature, comprese quelle stradali, nonché vicino a tensostrutture, impalcature e strutture pubblicitarie;
- di invitare i visitatori delle strutture cimiteriali a non recarsi presso i cimiteri durante gli eventi meteo avversi sopra descritti;

Atteso che, stante l'allerta meteo, qualsiasi indugio nel provvedere a quanto sopra potrebbe mettere in pericolo l'incolumità pubblica e privata;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare provvedimenti di limitazione alla fruizione dei parchi e dei giardini pubblici, anche al fine di consentire alla polizia locale un'adeguata attività di controllo sul rispetto delle disposizioni in vigore;

Informato il Prefetto di Reggio Emilia;

Visti:

- l'art. 50 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
- il DLgs 1/2018 "Codice della Protezione Civile";
- l'art. 6 della L.R. Emilia-Romagna n. 1 del 07.02.2005;

ORDINA

che **dalle ore 16:30 di oggi 15 luglio 2026 e fino a cessata emergenza:**

- È vietato permanere in aree verdi, parchi e giardini cittadini ed extraurbani.
- Sono vietate le attività sportive all'aperto nelle zone in cui sono presenti alberature.
- È sospeso lo svolgimento di manifestazioni ed eventi nei parchi e nelle aree verdi pubbliche fino a cessata emergenza.
- È fatto obbligo di rimuovere tutte le strutture precarie e non autorizzate presenti all'interno dei parchi e dei giardini per evitare ulteriori pericoli.
- Di non recarsi presso le strutture cimiteriali del territorio comunale;
- a chiunque di dare alla presente ordinanza la maggior diffusione possibile.

RACCOMANDA

- a tutti la massima cautela in prossimità delle aree in cui sono presenti alberature, comprese quelle stradali, vicino a tensostrutture, impalcature e strutture pubblicitarie.
- Il divieto di permanenza e la sospensione delle attività rimangono validi fino al permanere delle situazioni di criticità.

La violazione della presente ordinanza sarà sanzionata ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25€ ad euro 500€ con l'importo del pagamento in misura ridotta pari a euro.

DISPONE CHE

- la presente Ordinanza sia affissa all'Albo Pretorio online;
- la presente Ordinanza sia comunicata a:
 - Prefetto
 - Questore
 - Comandante provinciale dei Carabinieri
 - Comandante provinciale della Guardia di Finanza
 - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

- Comandante Polizia Locale
- Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.

IL SINDACO
Marco Massari

